

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 22 febbraio 1966 concernente i ricorsi Roncoroni e Cavadini
contro il progetto di massima del raggruppamento terreni, con strade,
nella zona del Ciarello in territorio di Balerna

(del 13 aprile 1966)

Su proposta del Municipio di Balerna ed in ossequio alla legge sul raggruppamenti e permuta terreni del 1949, il Consiglio di Stato il 15 luglio 1965 approvava i piani e gli atti relativi al raggruppamento terreni con costruzioni di strade nella regione detta « Ciarello » e ne ordinava la pubblicazione presso la Cancelleria comunale.

Tutti gli atti richiesti dalla precitata legge vennero regolarmente depositati presso la Cancelleria di Balerna per il periodo di legge.

Nel termine di deposito vennero inoltrati 6 ricorsi. Quattro di essi sono stati risolti bonalmente o sono di specifica competenza del Consiglio di Stato. Rimangono solo da esaminare i due ricorsi: Roncoroni Luigi e Cavadini Innocente e comproprietari che contestano, fra l'altro, l'utilità pubblica.

La Commissione della Legislazione ha esaminato i ricorsi ed il messaggio del Consiglio di Stato accuratamente. Essa ritiene opportuno fare precedere alcune osservazioni.

Il progetto si prefigge la definitiva sistemazione della rete cantonale e comunale sul territorio di Balerna con la costruzione del tronco di strada principale detto « Ciarello » e di alcune strade di lottizzazione.

Le F.F.S., nel quadro dei lavori della nuova stazione merci di Chiasso, la quale si sviluppa nella sua quasi totalità sul territorio balernitano, ha tagliato nettamente in mezzo il paese. In un secondo tempo si è avuto l'inserimento tra la stazione merci e l'abitato propriamente detto dell'autostrada con il nodo principale di svincoli a Bisio. Al di là della nuova stazione merci rimane un'importante zona destinata a zona industriale.

Ora, per collegare le due zone separate dalla grandiosa stazione merci, l'Autorità comunale ha previsto l'unica possibilità, quella data dalla creazione della nuova strada in oggetto detta « Ciarello » che collega direttamente la zona succitata e la stazione merci all'autostrada e alla cantonale Chiasso - Mendrisio.

La strada porterà il grande traffico pesante fuori dall'abitato e risolverà, tra l'altro, un problema delicato della circolazione nella via principale di Balerna.

Inoltre, il Consorzio del Pian Faloppia sta attuando la strada Novazzano - Chiasso (sul suo territorio di Balerna e Novazzano), con il concorso del Cantone, strada parallela alla cantonale Chiasso - Mendrisio.

Anche questa strada di m. 9 di larghezza (più marciapiedi), troverà attraverso la nuova strada del « Ciarello » collegamenti con la cantonale anzidetta, che partendo dalla stazione di Balerna sfocierà in quel di Mezzana.

Concludendo: dal centro stazione merci e dalla zona industriale, con la nuova strada si raggiungerà sia l'autostrada agli svincoli di Bisio, sia la cantonale a Mezzana, evitando il centro dell'abitato. In più la nuova strada risolverà in modo

razionale il problema del traffico viario nel triangolo Mendrisio - Valle di Muggio - Novazzano.

E' previsto che la nuova strada a lavori collaudati passerà in proprietà e manutenzione al Cantone, mentre circa ml. 1200 di strade cantonali passeranno al Comune di Balerna.

Quindi da ciò si deduce :

- 1) La strada del Ciarello rientra in un particolareggiato piano di sistemazione stradale a livello cantonale avente quale scopo specifico di collegare l'attuale rete viaria cantonale e comunale nella zona di Balerna e di Chiasso a due importanti opere :
 - la stazione internazionale di Chiasso e
 - l'autostrada Chiasso - San Gottardo.
- 2) Il collegamento progettato tende a spostare il traffico pesante fuori dell'abitato di Balerna. La strada dà agli impianti ferroviari della Piana del Faloppia con la congiunzione Fornaci - Pasture con un sovrappassaggio.
- 3) Assicura poi l'immissione del traffico all'autostrada con le nuove cantonali del Polus e Sotto Bisio.
- 4) Quest'opera è parte integrante della sistemazione viaria cantonale e comunale fissata dalla ris. governativa n. 1031 del 19 febbraio 1965.
- 5) E' necessario ricordare che il Gran Consiglio ha già approvato il progetto di questa strada con decreto del 21 dicembre 1965, ed ha stanziato un contributo di Fr. 750.000,— e che le Ferrovie federali partecipano al finanziamento di questa strada e sono impegnate alla costruzione di un sottopassaggio ferroviario nella regione della stazione di Balerna.

Non v'è quindi dubbio alcuno dal profilo generale che l'opera rientra in quelle di pubblica utilità.

Vorremmo aggiungere che, con la decisione del massimo Consesso legislativo, la pubblica utilità dell'opera è già per se stessa riconosciuta.

Si osserva inoltre che la costruzione delle progettate strade rende indispensabile un riordino dei confini fondiari, operazione questa di indubbio interesse per i proprietari in quanto permetterà, come osserva anche il messaggio governativo, di dare forma regolare ai fondi a dipendenza della rete stradale.

L'art. 97 della legge 13 dicembre 1949 sul raggruppamento e la permuta dei terreni, fa obbligo di procedere alla sistemazione fondiaria delle zone attrezzate da qualsiasi strada e cioè, non solo da strade agricole, ma anche da strade edilizie od urbane com'è il caso della strada del « Ciarello ».

Esaminando le argomentazioni addotte dai ricorrenti, la Commissione, oltre che riconoscere fondate le osservazioni, alle argomentazioni stesse espresse dal Consiglio di Stato nel suo messaggio, rileva che nel ricorso Roncoroni Luigi le generiche proposte contenute tendono unicamente all'esclusione dal comprensorio o meglio di non essere chiamato a contribuire.

Esaminata la legge sul R.T. del 1949, si rileva che il comprensorio così come tracciato è normale e giusto onde poter eseguire l'opera.

La pretesa del ricorrente nel senso di essere stralciato dall'elenco dei contribuenti deve, a nostro avviso, essere dichiarata irricevibile.

Infatti al Gran Consiglio, come del resto anche al Consiglio di Stato, incombe soltanto accertare se l'opera così come è stata concepita dall'ente espropriante possa o no qualificarsi di utilità pubblica e non anche esaminare se sia o meno giustificato includere nell'elenco degli interessati per contributo un determinato cittadino.

Un siffatto giudizio potrà essere pronunciato in seguito a ricorso, al Consiglio di Stato, in virtù dell'art. 24 L.E. del 1940.

Nel ricorso Cavadini Innocente e comproprietari, le argomentazioni proposte sono pure ugualmente generiche.

Escluse, perchè non rientrano nella competenza del Gran Consiglio, la domanda sulla riduzione della percentuale di deduzione collettiva, nonchè quella relativa alla costruzione di marciapiedi e di un ponte o tombinone, resta l'osservazione secondo cui la costruzione della strada del « Ciarello » potrebbe essere evitata migliorando la via Stazione.

Da questo profilo non si può seguire il ricorrente in quanto la sistemazione della via Stazione non risolverebbe per nulla i problemi che i tecnici cantonali ferroviari e comunali propongono. Essa infatti dà proprio nel centro del paese, dirimpetto alla chiesa, e quindi lo scopo di eliminare il grande traffico del centro dell'abitato non potrebbe essere risolto.

Si osserva ancora che, per quanto concerne il comprensorio, esso è stato esteso a tutte le particelle che hanno un vantaggio diretto dalle opere; tale è il caso della particella n. 43-44b e della striscia di bosco di cui si chiede l'esclusione; l'estensione del comprensorio ad altri terreni non trova invece giustificazioni.

In più, si segnala che su 42 proprietari solo 2 hanno ricorso.

Nella procedura dei desiderata e nelle procedure di ricorso i proprietari avranno evidentemente facoltà di esprimere il loro pensiero e le loro eventuali obiezioni sia sulla ubicazione e forma dei fondi, sia sulla percentuale di deduzione collettiva.

Concludendo, la Commissione della Legislazione ritiene non solo pubblicamente utile questa strada, in quanto serve a definire con chiarezza i collegamenti della rete viaria cantonale agli impianti ferroviari e autostradali, ma inoltre ritiene provvide le previste opere di raggruppamento in quanto la sistemazione del particellare toccato dall'opera potrà incrementare un razionale sviluppo su linee ben definite e tracciate a tutto vantaggio dei proprietari interessati e questo nello spirito della legge d'espropriazione e della legge R.T.

Per quanto esposto sopra vi proponiamo, onorevoli Colleghi, di voler respingere i ricorsi dei sigg. Roncoroni Luigi in Balerna e Cavadini Innocente e coint. pure in Balerna e di voler confermare la pubblica utilità come alla risoluzione 9 luglio 1965 del Consiglio di Stato.

Per la Commissione della Legislazione :

A. Tamburini, relatore

Bezzola — Bignasca — Bordoni —
Franzi — Induni — Scacchi

